UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e servizi

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Emanato con Decreto Rettorale 3 dicembre 2024, n. 1343
Entrato in vigore il 18 dicembre 2024

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

INDICE

TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 4
Articolo 1 - Definizioni 4
Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione 4
Articolo 3 - Spese escluse dall'ambito di applicazione 5
Articolo 4 - Principi 5
Articolo 5 - Programmazione e piano di formazione 6
Articolo 6 - Valore dell'appalto 6
TITOLO 2 - SOGGETTI 6
CAPO 1 - Responsabile Unico del Progetto e struttura di supporto 6
Articolo 7 - Responsabile Unico del Progetto 6
Articolo 8 - Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto 7
Articolo 9 - Conflitto di interessi 7
Articolo 10 - Incentivi per le funzioni tecniche 7
CAPO 2 - Strutture organizzative 7
Articolo 11 - Struttura organizzativa stabile 7
Articolo 12 - Servizio Centrale di Approvvigionamento 7
Articolo 13 - Avvio della procedura e rapporti con il Servizio Centrale di Approvvigionamento 9
TITOLO 3 - PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 9
Articolo 14 - Strumenti di acquisto e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica 9
Articolo 15 - Decisione di contrarre 10
Articolo 16 - Requisiti e criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta 10
Articolo 17 - Sicurezza 11
Articolo 18 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 19 - Nomina della commissione giudicatrice e seggio di gara 11
Articolo 20 - Stipula del contratto 12
Articolo 21 - Esecuzione in via d'urgenza 13

Articolo 22 - Collaudo e verifica di conformità 13
TITOLO 4 - Disposizioni specifiche per contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie 13
CAPO 1 - Scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 13
Articolo 23 - Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 13
Articolo 24 - Principio di rotazione 14
Articolo 25 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione 14
CAPO 2 - Verifica dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 15
Articolo 26 - Oggetto e scopo 15
Articolo 27 - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione 15
Articolo 28 - Esito dei controlli 16
CAPO 3 - Garanzie 16
Articolo 29 - Garanzia provvisoria 16
Articolo 30 - Garanzia definitiva 17
TITOLO 5 - Disposizioni finali 17
Articolo 31 - Entrata in vigore e modifiche 17

TITOLO 1 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CONSIP	Centrale di acquisto nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
CUP	Codice Unico di Progetto
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
DL	Direttore dei Lavori
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
MePA	Mercato elettronico della pubblica amministrazione
RUP	Responsabile Unico del Progetto
SINTEL	Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
CENTRO DI COSTO	Unità Organizzativa dotata di budget

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi, ivi compresi quelli di architettura e ingegneria, e le forniture effettuati dall'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice).
2. Sono riservate all'Amministrazione centrale i procedimenti di acquisizione relativi alle opere di edilizia universitaria, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla stipula di polizze assicurative o di contratti di utenza, vigilanza e pulizia ordinaria degli edifici universitari, alla fornitura di combustibili per riscaldamento e alla conduzione dei relativi impianti, all'accensione di mutui, all'acquisto di grandi attrezzature ed impianti tecnologici.
3. Per forniture di beni o servizi di generale utilità possono essere stipulati dei "contratti di Ateneo" o accordi quadro che dovranno essere utilizzati anche dagli altri centri di costo.
4. I centri di costo dell'Ateneo possono procedere autonomamente alle seguenti tipologie di acquisto:
   - affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
   - affidamento diretto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro effettuati mediante ordini a valere su strumenti di acquisto stipulati dall'Ateneo o messi a disposizione da altre Centrali di Committenza qualificate, convenzioni Consip, Accordi quadro Consip che non prevedono una rinegoziazione;
   - affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, con le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2 e del CAPO 2 del presente regolamento;
   - affidamenti in house, di cui all'art. 7 del Codice;
   - procedure di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del Codice.
5. Sono delegate al Servizio Centrale di approvvigionamento le procedure di affidamento riferite alle seguenti tipologie di acquisto:
   - affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00;
   - affidamento diretto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro effettuati mediante ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da altre Centrali di Committenza qualificate, convenzioni Consip, Accordi quadro Consip che prevedono una rinegoziazione;

- procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d), ed e) del Codice;
- procedure aperte e ristrette, ai sensi degli art. 71 e 72 del Codice;
- contratti di concessione, ai sensi degli artt. 176 e seguenti;
- partenariati pubblici e privati.

Articolo 3 - Spese escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a:
   a) Quote associative per associazioni scientifiche o di altra natura, con riferimento alle associazioni di cui alla legge n. 4/2013 e alle associazioni senza scopo di lucro che rappresentano comunità di utenti o di enti (es. CRUI, etc.), a cui l'Ateneo o sue articolazioni aderiscono;
   b) Spese relative all'iscrizione di un dipendente dell'Università a convegni o seminari, non configurando appalto di servizi;
   c) Acquisti effettuati tramite fondo economale, per tali tipologie di spese si rinvia al Manuale di Amministrazione e contabilità;
   d) Acquisto o locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

Articolo 4 - Principi

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I e di cui agli artt. 16, 19, 20 e 49 del Codice:
   a) Principio del risultato, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
   b) Principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
   c) Principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
   d) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento;
   e) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
   f) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto;
   g) Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;
   h) Principio dell'unicità dell'invio: ciascun dato relativo a programmazione, alle procedure di affidamento e alla realizzazione di contratti pubblici viene fornito una sola volta a un solo sistema informativo;
   i) Trasparenza e pubblicità legale;
   j) Principio di rotazione, come meglio definito nel successivo art. 24.

Articolo 5 - Programmazione e piano di formazione

1. L'Università adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6 - Valore dell'appalto) nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6 - Valore dell'appalto) e relativi aggiornamenti annuali secondo quanto previsto nell'art. 37 del Codice e nelle altre disposizioni vigenti.
2. I suddetti programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, secondo le disposizioni dello Statuto, nel rispetto degli altri documenti programmatori dell'amministrazione e in coerenza con il Bilancio unico di Ateneo.
3. La predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi è di competenza dell'Area cui afferisce il Servizio Centrale di Approvvigionamento, mentre la predisposizione del programma triennale dei lavori è di competenza dell'Area Risorse immobiliari e strumentali per lavori, di concerto col Servizio Centrale di Approvvigionamento.
4. Tali programmi sono redatti sulla base delle esigenze manifestate annualmente dai centri di costo, a seguito della raccolta e dell'analisi dei rispettivi fabbisogni, nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni e servizi e lavori ai fini dell'individuazione delle procedure di gara, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto.
5. Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando la modifica soddisfi le condizioni di cui agli art. 5 e 7 dell'All. I.5 del Codice.
6. L'Università, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e con il programma dei lavori, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi, forniture.

Articolo 6 - Valore dell'appalto

1. Il valore stimato degli appalti oggetto delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento, calcolato in base alle indicazioni di cui all'art. 14 del Codice, è basato sull'importo totale pagabile. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi, comunque definiti. Il valore è sempre da considerarsi al netto dell'IVA di Legge.
2. L'appalto non può essere frazionato al fine di eludere la disciplina del Codice e del presente Regolamento.

TITOLO 2 - SOGGETTI

CAPO 1 - Responsabile Unico del Progetto e struttura di supporto

Articolo 7 - Responsabile Unico del Progetto

1. Per ogni procedura di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, il titolare del potere di spesa (Dirigente/Direttore di dipartimento), nell'atto di avvio della singola procedura, nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP) tra i dipendenti preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa di appartenenza per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:
   a) per l'Amministrazione centrale: dal Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile della spesa o, in mancanza, dal Direttore Generale;
   b) per i Dipartimenti: dal Direttore del Dipartimento.
3. Nelle procedure negoziate, il nominativo del RUP è indicato nell'avviso di indizione gara o nella lettera

di invito; negli affidamenti diretti, il nominativo è indicato nella decisione di contrarre.

4. Il Dirigente competente, discrezionalmente, ha la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
5. Il RUP svolge i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 15 del Codice.

Articolo 8 - Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto, il RUP si avvale del Direttore dei lavori o del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ove nominato.
2. Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto, anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale. I casi in cui è obbligatoria la nomina del DEC sono disciplinati dall'art. 114, comma 8 e All. II .14 del D. Lgs. 36/2023.
4. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidenti con il RUP, sono nominati dal Dirigente competente prima dell'assunzione della decisione di contrarre.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. In ottemperanza all'art. 16 del Codice, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, devono rendere una dichiarazione di (in)sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
2. La suddetta dichiarazione è resa secondo le modalità stabilite dal codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca di Ateneo
3. Con cadenza periodica le dichiarazioni sono sottoposte a verifica secondo le modalità individuate dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Articolo 10 - Incentivi per le funzioni tecniche

1. Per quanto concerne le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ateneo, secondo quanto previsto dell'art. 45 del Codice (Incentivi alle funzioni tecniche), si richiama integralmente il "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche".

CAPO 2 - Strutture organizzative

Articolo 11 - Struttura organizzativa stabile

1. L'Ateneo dispone di più strutture stabilmente dedicate alle fasi della progettazione tecnico/amministrativa, delle procedure di affidamento e dell'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, come definite periodicamente con Decreto del Direttore Generale.

Articolo 12 - Servizio Centrale di Approvvigionamento

1. Il Servizio Centrale di Approvvigionamento è la struttura rivolta ad assicurare la corretta gestione delle procedure che consentono di addivenire all'affidamento di contratti di opere, servizi o forniture, in particolare:
   - coordina e gestisce le procedure di programmazione degli appalti, delle concessioni e dei concorsi

pubblici di progettazione, soprintende alle procedure di certificazione/qualificazione dell'Ente ed alle verifiche complessive delle procedure;

- gestisce le procedure d'appalto di importo pari o superiore a 40.000 euro, o della analoga soglia adeguata in relazione alle variazioni, anche di carattere temporaneo, eventualmente stabilite dalla normativa nazionale e/o comunitaria in materia, o effettuati mediante ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da altre Centrali di Committenza qualificate, convenzioni Consip, Accordi quadro Consip che prevedono una rinegoziazione, dalla predisposizione della documentazione di gara, a seguito della trasmissione da parte del RUP del progetto analitico comprensivo del capitolato tecnico-prestazionale, e fino alla stipula dei rispettivi contratti;
- gestisce le procedure di concessione nonché le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a € 40.000,00, dalla predisposizione della documentazione di gara, a seguito della trasmissione da parte del RUP del progetto analitico comprensivo del capitolato tecnico-prestazionale, e fino alla stipula dei rispettivi contratti;
- supporta il RUP, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), o il Direttore dei Lavori (DL) nella fase gestionale e di controllo dei contratti negli aspetti giuridico/amministrativi fino al collaudo, regolare esecuzione o verifica di conformità;
- collabora altresì con l'Area Risorse Umane e Finanziarie per quanto riguarda gli aspetti contabili e di budget in relazioni agli acquisti di beni/servizi /lavori inclusi nella programmazione.

2. Il Servizio Centrale di Approvvigionamento si avvale dell'operato di specifiche risorse professionali per le quali è previsto un percorso di formazione e di aggiornamento continuo.
3. Rientra nella competenza del Servizio Centrale di Approvvigionamento l'attività di consulenza per tutte le procedure di competenza dei centri di costo nonché la gestione diretta delle procedure alla medesima delegate, secondo quanto sopra previsto all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.
4. In particolare, con riferimento alle acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sulla base dei documenti di progetto dei singoli RUP, il Servizio Centrale di Approvvigionamento svolge le seguenti funzioni:
   - cura le attività di acquisizione di beni e servizi relativamente alle fasi di programmazione e affidamento;
   - predispone la pubblicazione di gara;
   - emana la disciplina di gara a mezzo di atti sottoscritti dal Dirigente del Servizio Centrale di Approvvigionamento;
   - nomina, su proposta del RUP, la commissione giudicatrice;
   - cura le fasi di gara anche con riguardo all'istituto del soccorso istruttorio;
   - cura la verbalizzazione delle sedute di gara;
   - supporta il RUP nelle fasi di verifica dell'anomalia;
   - pubblica gli esiti di gara;
   - effettua le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali o speciali previsti dalla disciplina di gara sull'operatore affidatario del contratto anche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE;
   - sottopone al Dirigente titolare per la tipologia di spesa, ai fini della sua approvazione, il decreto di aggiudicazione;
   - cura la redazione e sottoscrizione dei contratti di appalto.

Articolo 13 - Avvio della procedura e rapporti con il Servizio Centrale di Approvvigionamento

1. Il Servizio Centrale di Approvvigionamento provvede a raggruppare la programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori da eseguire da parte dei centri di costo, con particolare riguardo all'individuazione dei fabbisogni sotto il profilo quali-quantitativo e sovraintende alle procedure di certificazione/qualificazione dell'Ente.
2. Il Servizio Centrale di Approvvigionamento provvede a coordinare, gestire e supervisionare le procedure d'appalto e i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a € 40.000,00 nonché i contratti di concessione/PPP (dalla fase di predisposizione dei documenti di gara, all'avvio e alla gestione delle relative procedure sino alla stipula dei rispettivi contratti).
3. Il RUP o il collaboratore del RUP trasmette via e-mail all'Ufficio Appalti, forniture e servizi del Servizio Centrale di Approvvigionamento il Progetto e il Capitolato Speciale d'appalto (comprensivo di tutti gli allegati) per una valutazione giuridica preliminare e, a seguito della conferma dei testi, trasmette tramite protocollo Titulus al medesimo Ufficio la richiesta di attivazione procedura completa di tutti i documenti.
4. In seguito all'approvazione della decisione a contrarre, viene dato avvio alla procedura di gara gestita dal Servizio Centrale di Approvvigionamento, mentre il Dirigente competente, titolare per la tipologia di spesa, dispone il provvedimento di aggiudicazione, su proposta del Servizio Centrale di Approvvigionamento.
5. I contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 sono a firma del Direttore Generale, salvo espressa delega, prevista nella decisione di contrarre, al Dirigente o Direttore di Dipartimento competente, titolare per la tipologia di spesa;
6. Nei casi in cui la stipula del contratto di importo pari o superiore a € 40.000,00 avvenga tramite scrittura privata o in forma pubblica, il Servizio Centrale di Approvvigionamento ne cura la stesura e sottopone il contratto alla firma del Direttore Generale o suo delegato;
7. Eventuali modifiche contrattuali proposte dal RUP sono approvate dal Dirigente competente, titolare per la tipologia di spesa, nel limite dell'importo complessivo del contratto inferiore o pari a € 40.000,00 ovvero proposte dal competente Centro di costo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione se di importo superiore.
8. La fase di esecuzione del contratto è di pertinenza del RUP e dei suoi collaboratori.
9. Il Servizio Centrale di Approvvigionamento di Ateneo, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, svolge altresì attività di supporto informativo, e di assistenza ai centri di costo per quanto di competenza.

TITOLO 3 - PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 14 - Strumenti di acquisto e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica

1. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione nonché le disposizioni in materia di contenimento della spesa, come previsto dall'art. 48, comma 3, del Codice.
2. L'Università, ai fini dell'acquisizione di servizi e forniture, procede secondo le seguenti modalità:
    a) in via prioritaria tramite l'adesione alle convenzioni Consip ai sensi dell'art. 1, comma 510, Legge 208/2015, ove esistenti. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Università può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a

seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti;

b) ai sensi l'art. 1, comma 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;
c) nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip/accordi quadro/sistema dinamico di acquisizione per la categoria merceologica di interesse, in caso di acquisiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, alternativamente tramite le seguenti piattaforme:
   i) MePA;
   ii) SINTEL;
   iii) eventuale altra piattaforma certificata ai sensi dell'art. 26 del Codice in uso all'Ateneo.
d) nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip/accordi quadro/sistema dinamico di acquisizione per la categoria merceologica di interesse, in caso di acquisiti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, alternativamente tramite le seguenti piattaforme:
   i) SINTEL;
   ii) eventuale altra piattaforma certificata ai sensi dell'art. 26 del Codice in uso all'Ateneo.

Articolo 15 - Decisione di contrarre

1. La procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre o con atto ad essa equivalente che deve avere il seguente contenuto minimo:
   a) l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche dei servizi e delle forniture che si intendono acquisire);
   b) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
   c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
   d) la procedura di selezione del contraente;
   e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
   f) il numero degli operatori economici da invitare;
   g) la verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
   h) le modalità di individuazione dell'offerta anomala;
   i) il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali laddove previsti dalla lex specialis;
   j) le principali condizioni contrattuali;
   k) in caso di affidamento diretto, l'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso;
   l) l'indicazione del CUP laddove previsto;
   m) l'indicazione del RUP;
   n) l'imputazione del costo al bilancio di Ateneo.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Articolo 16 - Requisiti e criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta

1. Nel caso di affidamento diretto, l'Università affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze dell'amministrazione.

2. Le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture di importo pari o superiore all'importo previsto per l'affidamento diretto sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi previste nell'art. 108, comma 2, del Codice.

Articolo 17 - Sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2008, l'Università provvederà a fornire agli affidatari informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Università, che essi stessi dovranno sottoscrivere per presa visione.
3. Negli appalti di servizi e forniture, qualora nell'appalto sussistano rischi da interferenze, l'Università provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che sarà allegato al contratto o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i casi prescritti dalla legge.
4. Per gli appalti di lavori, in sede di progettazione deve essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'affidatario/aggiudicatario, in sede di stipula di contratto, è tenuto altresì a presentare prima dell'avvio delle prestazioni il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/2008 avente i contenuti di cui all'allegato XV al D.lgs. citato.

Articolo 18 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
2. L'Università acquisisce dall'operatore la dichiarazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, "Tracciabilità dei flussi finanziari", della L. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche e ai soggetti delegati ad operare su detto conto.

Articolo 19 - Nomina della commissione giudicatrice e seggio di gara

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente del Servizio Centrale di approvvigionamento, in caso di membri interni, ovvero il Direttore Generale, in caso di membri anche solo parzialmente esterni, nomina, su indicazione del RUP, la commissione giudicatrice che provvede alla valutazione delle offerte.
2. Il RUP, coadiuvato dal personale del Servizio Centrale di Approvvigionamento provvede a verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito/disciplinare di gara; ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio e a redigere apposito verbale relativamente alle attività svolte.
3. La nomina dei commissari e la nomina della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. La commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; possono essere nominati altresì componenti supplenti.
5. La commissione deve essere presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione giudicatrice e, in caso di appalti sotto soglia, può esserne Presidente.

6. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
7. La nomina dei commissari è compiuta secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, in particolare, dovranno essere scelti membri di commissione diversi con riferimento alla precedente procedura rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
8. Ai componenti interni non spetta alcun compenso, mentre agli esterni è riconosciuto un compenso definito come segue:

Tipologia appalto	**Servizi/forniture di importo inferiore alla soglia europea**	**Servizi/forniture di importo superiore alla soglia europea**	**Lavori di importo inferiore alla soglia europea**	**Lavori di importo superiore alla soglia europea**
Compenso riconosciuto per ogni componente esterno (una tantum, indipendentemente dal numero di sedute)	€ 400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 600,00

9. Il compenso sopra indicato, aumentato del 20% per il Presidente, è omnicomprensivo, ad eccezione degli oneri di vitto, alloggio e trasporto da compensare, in caso di commissioni in presenza, con i limiti fissati dal Regolamento Missioni di Ateneo.
10. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal seggio di gara composto dal RUP della procedura e da due dipendenti del Servizio Centrale di Approvvigionamento.

Articolo 20 - Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle seguenti forme:

Forma	**Valore contratto di lavori**	**Valore contratto di servizi/forniture**
Pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante	> soglia comunitaria	> € 2.000.000,00
Scrittura privata	Compreso tra la soglia prevista per l'affidamento diretto e la soglia comunitaria	Compreso tra la soglia prevista per l'affidamento diretto ed € 2.000.000,00
Mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del	Fino alla soglia prevista per l'affidamento diretto	Fino alla soglia prevista per l'affidamento diretto

regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.		

2. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
3. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21 - Esecuzione in via d'urgenza

1. Dopo l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del codice, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
2. L'esecuzione anticipata del contratto ha luogo a seguito di verbale redatto dal RUP/DL/DEC, controfirmato dall'appaltatore in cui si specificano le ragioni d'urgenza, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del Codice.

Articolo 22 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e verifica conformità per forniture e servizi per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il certificato di verifica di conformità, per le procedure inferiori alla soglia comunitaria oggetto del presente Regolamento può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione solo nei casi indicati nell'art. 28 dell'allegato II.14 al Codice.
3. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
   a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
   b) l'indicazione dell'esecutore;
   c) il nominativo del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori;
   d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
   e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
   f) la certificazione di regolare esecuzione.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

CAPO 1 - Scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta

Articolo 23 - Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e all'art. 24 del presente regolamento.
2. Tanto nelle indagini di mercato che nel ricorso a elenchi di operatori economici, nella determinazione a contrarre sono esplicitati i criteri oggettivi specifici, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, di cui si è tenuto conto nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;

3. È ammesso il ricorso agli elenchi di operatori economici resi fruibili dalle piattaforme telematiche in uso all'Ateneo (MEPA – Sintel) secondo le modalità da queste definite. In ogni caso, la procedura viene interamente espletata sulla stessa piattaforma digitale di cui si utilizzano gli elenchi.
4. L'Ateneo può dotarsi di un proprio elenco fornitori, le cui modalità di formazione e utilizzo sono definite con apposito avviso.

Articolo 24 - Principio di rotazione

1. Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, sia nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) sia nel caso di procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento negli affidamenti si applica la suddivisione per fasce di valore economico, da determinarsi ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
3. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti (quello da aggiudicare e quello immediatamente precedente) abbiano entrambe le seguenti caratteristiche:
   - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere ovvero nello stesso settore di servizi;
   - rientrino nella medesima fascia di importo di cui all'art. 25 del presente regolamento.
4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
   a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
   b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
   c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
   d) affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
5. Nel caso in cui la procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, sia preceduta da avviso di manifestazione di interesse, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È ammessa deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:
   - in ragione della struttura del mercato - della effettiva assenza di alternative - di effettiva accurata esecuzione del precedente contratto. Le tre condizioni devono coesistere. In tal caso è necessario che la decisione di contrarre contenga una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
   - negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Articolo 25 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (IVA esclusa):
   a) Forniture e servizi:
      - da € 5.000,01 a € 20.000,00
      - da € 20.000,01 a € 39.999,99

- da € 40.000,00 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto
- dalla fascia dell'affidamento diretto sino alla soglia europea

b) Lavori:
- da € 5.000,01 a € 20.000,00
- da € 20.000,01 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto
- dall'importo massimo previsto per l'affidamento diretto a 309.600,00
- da € 309.600,01 a € 619.200,00
- da € 619.200,01 a € 1.000.000,00
- da € 1.000.000,01 sino alla soglia europea.

CAPO 2 - Verifica dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000

Articolo 26 - Oggetto e scopo

1. Il presente capo disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, così come disposto dall'art. 52 del Codice;
2. Il presente capo ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 27 - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

1. Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari di affidamenti fino all'importo di euro 40.000,00 di competenza dei centri di costo, ai sensi del presente regolamento, sono ammessi ad un regime semplificato di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarati mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), come previsto dall'art. 52 del Codice.
2. I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da ciascun centro di costo di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
   - entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare in corso (dal 01.01 al 30.06);
   - entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare

precedente (dal 1.07 al 31.12).

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Direttore di Dipartimento/Dirigente, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni del Dirigente/Direttore di Dipartimento competente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
6. Il sorteggio del campione è documentato con apposito verbale da conservare agli atti.
7. All'esecuzione dei successivi controlli delle determinazioni sorteggiate provvede l'ufficio che ha disposto l'affidamento in collaborazione con il RUP dell'affidamento.
8. Resta ferma, per ciascun centro di costo affidatario, la possibilità di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione
9. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Articolo 28 - Esito dei controlli

1. In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contradditorio con gli operatori economici interessati. Sarà cura del centro di costo che ha disposto l'affidamento, per i quale è stata rilevata l'irregolarità, inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il RUP competente.
2. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitive, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 secondo il quale *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.
3. Il complesso delle operazioni di controllo, relativo al risultato delle verifiche effettuate, è documentato in apposito verbale. Il verbale contenente i risultati della verifica è conservato agli atti dell'ufficio.
4. In caso di verifiche in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità di cui al comma 2, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo comma, dovrà esserne data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

CAPO 3 - Garanzie

Articolo 29 - Garanzia provvisoria

1. Nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione di richiederla nell'ambito delle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che devono essere indicate nella

decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura.

Articolo 30 - Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 117 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. È facoltà dell'amministrazione, in casi debitamente motivati, non richiedere una garanzia per gli appalti per i quali è prevista la procedura di affidamento diretto. Quando è richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Tutte le disposizioni contrarie interne all'Ateneo si intendono abrogate, salvo per i procedimenti in corso alla data precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con riferimento alle verifiche a campione di cui agli artt. 26 e seguenti, nella fase di prima applicazione viene ricompreso anche l'anno 2023 per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate a partire dal 1° luglio 2023.